

Convenzione europea per la salvaguardia del patrimonio architettonico

Conclusa a Granada il 3 ottobre 1985

Approvata dall'Assemblea federale il 6 dicembre 1995²

Ratificata dalla Svizzera con strumento depositato il 27 marzo 1996

Entrata in vigore per la Svizzera il 1° luglio 1996

(Stato 8 febbraio 2013)

Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente Convenzione, Considerato che lo scopo del Consiglio d'Europa è di realizzare un'unione più stretta tra i suoi membri, al fine, in particolare, di salvaguardare e di promuovere le idee e i principi che costituiscono il loro patrimonio comune;

Riconoscendo che il patrimonio architettonico costituisce un'espressione insostituibile della ricchezza e della diversità del patrimonio culturale dell'Europa, una testimonianza preziosa della memoria collettiva e un bene comune a tutti gli Europei;

Vista la Convenzione culturale europea sottoscritta a Parigi il 19 dicembre 1954³ ed in particolare il suo articolo I;

Vista la Carta Europea del Patrimonio architettonico adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 26 settembre 1975 e la Risoluzione (76) 28, adottata il 14 aprile 1976 relativa all'adeguamento dei sistemi legislativi e regolamentari nazionali alle esigenze della conservazione integrale del patrimonio architettonico;

Vista la Raccomandazione 880 (1979) dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa relativa alla conservazione del patrimonio architettonico;

Tenuto conto della Raccomandazione R (80) 16 del Comitato dei Ministri agli Stati membri concernente la formazione specializzata degli architetti, urbanisti, ingegneri del genio civile e paesaggisti, nonché la Raccomandazione R (81) 13 del Comitato dei Ministri adottata il 1° luglio 1981 concernente l'attività da intraprendere in favore di alcuni mestieri in via di sparizione nel campo dell'attività artigianale;

Ricordando che è importante tramandare alle generazioni future un sistema di riferimenti culturali, di migliorare l'ambiente di vita urbana e rurale e di favorire nel contempo lo sviluppo economico, sociale e culturale dello Stato e delle Regioni;

RU 1996 2402; FF 1995 III 429

¹ Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.

² RU 1996 2401

³ RS 0.440.1

Affermando che è importante accordarsi sugli orientamenti essenziali di una politica comune che garantisca la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio architettonico,

Convengono quanto segue:

Definizione del patrimonio architettonico

Art. 1

Ai fini della presente Convenzione, sono considerati come costituenti il patrimonio architettonico, i seguenti beni immobili:

1. I monumenti: tutte le realizzazioni particolarmente interessanti dal punto di vista storico, archeologico, artistico, scientifico, sociale o tecnico, comprese le installazioni o gli elementi decorativi facenti parte integrante di queste realizzazioni.
2. I complessi architettonici: gruppi omogenei di costruzioni urbane o rurali notevoli per il loro interesse storico, archeologico, artistico, scientifico, sociale o tecnico e sufficientemente coerenti per formare oggetto di una delimitazione geografica.
3. I siti: opere edificate dall'uomo e dalla natura, che formano degli spazi sufficientemente caratteristici e omogenei per formare oggetto di una delimitazione geografica, notevoli per il loro interesse storico, archeologico, artistico, scientifico, sociale e tecnico.

Identificazione dei beni da proteggere

Art. 2

Allo scopo di identificare con precisione i monumenti, i complessi architettonici e i siti considerati degni di protezione, ogni Parte contraente s'impegna a realizzare l'inventario e, in caso di minacce gravi sui beni predetti, a stabilire nel più breve tempo una documentazione appropriata.

Procedure regolamentari di protezione

Art. 3

Ogni Parte contraente si impegna:

1. ad adottare delle norme volte a proteggere i beni definiti all'articolo 1 della presente Convenzione;

2. ad assicurare, nell'ambito di queste norme e secondo le modalità proprie di ciascuno Stato o regione, la protezione dei monumenti, dei complessi architettonici e dei siti.

Art. 4

Ogni Parte contraente si impegna:

1. ad applicare, in virtù della protezione giuridica dei beni considerati, delle procedure di controllo e di autorizzazione appropriate;
2. ad evitare che i beni protetti siano sfigurati, deteriorati o demoliti. In questo senso, le Parti si impegnano, se ciò non è ancora stato fatto, ad introdurre nelle loro legislazioni delle disposizioni che prevedono:
 - a. di sottoporre ad un'autorità competente i progetti di demolizione o di modifica dei monumenti già protetti o che sono oggetto di una procedura di protezione, nonché qualsiasi progetto che tende a modificare il loro ambiente circostante;
 - b. di sottoporre ad un'autorità competente i progetti riguardanti tutto o parte di un complesso architettonico o di un sito, che comportano dei lavori:
 - di demolizione di edifici,
 - di costruzione di nuovi edifici,
 - di modifiche importanti che possono pregiudicare il carattere del complesso architettonico o del sito;
 - c. la possibilità per i poteri pubblici di mettere in mora il proprietario di un bene protetto di effettuare dei lavori o di sostituirsi a lui in caso di inerzia da parte sua;
 - d. la possibilità di espropriare un bene protetto.

Art. 5

Ogni Parte contraente s'impegna a proibire lo spostamento di un monumento protetto o di una parte di esso, salvo nell'ipotesi in cui questo spostamento risulta indispensabile alla salvaguardia materiale del monumento. In questo caso, l'autorità competente adotterà le misure e le precauzioni necessarie per il suo smontaggio, il suo trasferimento e il suo rimontaggio in un luogo appropriato.

Misure complementari

Art. 6

Ogni Parte contraente s'impegna a:

1. prevedere nel suo territorio, in relazione alle competenze nazionali, regionali e locali e nei limiti dei fondi disponibili, un contributo finanziario dei poteri pubblici ai lavori di manutenzione e di restauro del patrimonio architettonico;

2. di adottare, all'occorrenza, misure fiscali tali da favorire la conservazione di tale patrimonio;
3. incoraggiare le iniziative private in materia di conservazione e restauro di tale patrimonio.

Art. 7

Ogni Parte contraente si impegna a promuovere misure volte a migliorare la qualità delle zone circostanti i monumenti e all'interno dei complessi architettonici e dei siti.

Art. 8

Ogni Parte contraente s'impegna, per limitare i rischi di deterioramento del patrimonio architettonico:

1. a sostenere la ricerca scientifica che tende ad identificare ed analizzare gli effetti nocivi dell'inquinamento e a definire i mezzi per ridurre o eliminare questi effetti;
2. a prendere in considerazione i problemi specifici della conservazione del patrimonio nelle politiche di lotta contro l'inquinamento.

Sanzioni

Art. 9

Ogni Parte contraente s'impegna, nei limiti dei propri poteri, a fare in modo che, contro le infrazioni alla legislazione che protegge il patrimonio architettonico, vengano prese misure appropriate e sufficienti da parte dell'autorità competente. Queste misure possono comportare, all'occorrenza, l'obbligo per gli autori di demolire un edificio costruito irregolarmente o di ripristinare lo stato anteriore dei beni protetti.

Politiche di conservazione

Art. 10

Ogni Parte contraente s'impegna ad adottare una politica di conservazione integrata:

1. che ponga la protezione del patrimonio architettonico tra gli obiettivi essenziali della sistemazione del territorio e dell'urbanistica e che assicuri l'adozione di questo imperativo nei diversi stadi di elaborazione dei piani di sviluppo e delle procedure di autorizzazione dei lavori;
2. che promuova dei programmi di restauro e di manutenzione dei beni protetti;

3. che faccia della conservazione, dell'animazione e della valorizzazione dei beni protetti l'elemento più importante della politica in materia di cultura, di ambiente e di pianificazione del territorio;
4. che favorisca quando è possibile, nell'ambito del processo di sistemazione del territorio e di urbanizzazione, la conservazione e l'utilizzazione degli edifici, la cui importanza di per sé non giustificherebbe una protezione ai sensi dell'articolo 3 paragrafo 1 della presente Convenzione, ma che considerati nell'insieme dell'ambiente urbano e rurale in cui si trovano, o dal punto di vista della qualità della vita, hanno una loro importanza;
5. che favorisca l'applicazione e lo sviluppo delle tecniche e dei materiali tradizionali, indispensabili alla conservazione del patrimonio architettonico.

Art. 11

Ogni Parte contraente s'impegna, nel rispetto del carattere architettonico e storico del patrimonio:

- ad utilizzare i beni protetti secondo le necessità della vita contemporanea;
- ad adattare, per quanto possibile, gli antichi edifici ad usi attuali.

Art. 12

Pur riconoscendo l'interesse di facilitare la visita da parte del pubblico dei beni protetti, ogni Parte contraente si impegna a fare in modo che le conseguenze di questa apertura al pubblico, in particolare le modalità di accesso, non comportino pericoli al carattere architettonico e storico di questi beni e del loro ambiente.

Art. 13

Al fine di facilitare l'attuazione di queste politiche, ciascuna Parte contraente s'impegna a sviluppare, all'interno della sua organizzazione politica e amministrativa, la cooperazione effettiva ai diversi livelli dei servizi responsabili per la conservazione, la promozione culturale, la protezione dell'ambiente e la pianificazione del territorio.

Partecipazione e associazioni

Art. 14

In vista di assecondare l'azione dei poteri pubblici in favore della conoscenza, della protezione, del restauro, della conservazione, della gestione e dell'animazione del patrimonio architettonico, ciascuna Parte contraente s'impegna:

1. a prevedere nei diversi stadi delle procedure di decisione strutture d'informazione, di consultazione e di collaborazione tra lo Stato, le collettività locali, le istituzioni e le associazioni culturali e il pubblico;

2. a favorire lo sviluppo del mecenatismo e delle associazioni a scopo non lucrativo operanti in questo campo.

Informazione e formazione

Art. 15

Ogni Parte contraente s'impegna:

1. a sviluppare la coscienza, nell'opinione pubblica, dell'importanza di conservare il patrimonio architettonico non soltanto quale elemento di identità culturale, ma anche come risorsa di ispirazione e di creatività per le generazioni presenti e future;
2. a promuovere una politica d'informazione e di sensibilizzazione che, con l'ausilio delle moderne tecniche di diffusione e d'animazione, abbia quale obiettivo particolare:
 - a. di risvegliare o accrescere la sensibilità del pubblico, e soprattutto dei ragazzi in età scolastica, alla protezione del patrimonio, alla qualità dell'ambiente costruito e all'architettura quale forma espressiva;
 - b. di mettere in evidenza l'unità del patrimonio culturale e i legami esistenti tra l'architettura, le arti, le tradizioni popolari e i modi di vita, sia a livello europeo, che nazionale o regionale.

Art. 16

Ogni Parte contraente s'impegna a favorire la formazione delle diverse professioni e delle diverse associazioni dei mestieri che intervengono nella conservazione del patrimonio architettonico.

Coordinamento europeo delle politiche di conservazione

Art. 17

Le Parti contraenti s'impegnano a scambiarsi informazioni sulle loro politiche di conservazione per quel che concerne:

1. i metodi da adottare in materia d'inventario, di protezione e di conservazione dei beni, tenuto conto dell'evoluzione storica e dell'aumento progressivo del patrimonio architettonico;
2. i mezzi per conciliare nel migliore dei modi l'imperativo della protezione del patrimonio architettonico e i bisogni attuali della vita economica, sociale e culturale;

3. le possibilità offerte dalle nuove tecnologie, concernenti in particolare l'identificazione e la registrazione del patrimonio, la lotta contro il deterioramento dei materiali, la ricerca scientifica, i lavori di restauro e i modi di gestire e di animare i beni culturali;
4. i mezzi per promuovere la creazione architettonica che assicuri il contributo della nostra epoca al patrimonio dell'Europa.

Art. 18

Le Parti contraenti s'impegnano a prestarsi, ogni volta che si rende necessario, una mutua assistenza tecnica sotto forma di uno scambio d'esperienze e di esperti in materia di conservazione del patrimonio architettonico.

Art. 19

Le Parti contraenti s'impegnano a favorire, nell'ambito delle relative legislazioni, o degli accordi internazionali, gli scambi europei di specialisti della conservazione del patrimonio, inclusi quelli nel campo della formazione permanente.

Art. 20

Ai fini della presente Convenzione, un Comitato di esperti istituito dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa è incaricato, in virtù dell'articolo 17 dello Statuto del Consiglio d'Europa⁴, di seguire l'applicazione della Convenzione e in particolare:

1. di sottoporre periodicamente al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa un rapporto sulla situazione delle politiche di conservazione del patrimonio architettonico negli Stati parti contraenti della Convenzione, sull'applicazione dei principi che essa ha enunciato e sulle loro attività;
2. di proporre al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa tutte le misure tendenti all'applicazione delle disposizioni della Convenzione, ivi comprese quelle nel campo delle attività multilaterali e in materia di revisione o di miglioramento della Convenzione nonché d'informazione del pubblico sugli obiettivi della Convenzione;
3. di fare delle raccomandazioni al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa relative all'invito agli Stati non membri del Consiglio d'Europa ad aderire alla Convenzione.

Art. 21

Le disposizioni della presente Convenzione non incidono sull'applicazione delle disposizioni specifiche più favorevoli alla protezione dei beni indicati nell'articolo 1 contenute nella:

⁴ RS 0.192.030

- Convenzione concernente la protezione del Patrimonio mondiale, culturale e naturale del 23 novembre 1972⁵;
- Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico del 6 maggio 1969⁶.

Clausole finali

Art. 22

1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa. Essa sarà sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese seguente la scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data nella quale tre Stati membri del Consiglio d'Europa avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dalla Convenzione, conformemente alle disposizioni del paragrafo precedente.

3. Essa entrerà in vigore nei confronti di tutti gli Stati firmatari che esprimeranno ulteriormente il loro consenso ad esserne vincolati, il primo giorno del mese seguente alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

Art. 23

1. Dopo l'entrata in vigore, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà invitare ogni Stato non membro del Consiglio, così come la Comunità economica europea ad aderire alla presente Convenzione, con una decisione presa con la maggioranza prevista all'articolo 20.d dello Statuto del Consiglio d'Europa⁷ e all'unanimità dei rappresentanti degli Stati contraenti che fanno parte del Comitato.

2. Per ciascuno Stato aderente, così come per la Comunità economica europea, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data del deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Art. 24

1. Ciascuno Stato può, al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, indicare il o i territori ai quali si applicherà la presente Convenzione.

⁵ RS 0.451.41

⁶ RU 1970 1223, 1996 2785

⁷ RS 0.192.030

2. Ciascuno Stato può, in ogni altro momento seguente, con una dichiarazione inviata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione a ogni altro territorio indicato nella dichiarazione. La Convenzione entrerà in vigore nei confronti di questo territorio il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data di ricevimento della dichiarazione da parte del Segretario Generale.

3. Ogni dichiarazione fatta ai sensi dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata, per quel che concerne ciascun territorio indicato in tale dichiarazione, con notificazione indirizzata al Segretario Generale. Il ritiro avrà effetto a partire dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

Art. 25

1. Ogni Stato può, al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, dichiarare che si riserva il diritto di non aderire a tutte o ad una parte delle disposizioni dell'articolo 4, paragrafi c) e d). Non sono ammesse altre riserve.

2. Ogni Stato contraente che ha formulato una riserva in virtù del paragrafo precedente può ritirarla in tutto o in parte inviando una notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro avrà effetto a partire dalla data in cui il Segretario Generale ha ricevuto la notifica.

3. La Parte che ha formulato la riserva in relazione alla disposizione menzionata nel primo paragrafo non può pretendere l'applicazione di tale disposizione da un'altra delle Parti; tuttavia, essa può, se la riserva è parziale o condizionata, pretendere l'applicazione di tale disposizione nella misura in cui essa l'ha accettata.

Art. 26

1. Ogni Parte può, in ogni momento, denunciare la presente Convenzione inviando una notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2. La denuncia avrà effetto il primo giorno del mese seguente la scadenza di un periodo di sei mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

Art. 27

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d'Europa, ad ogni Stato aderente alla presente Convenzione e in caso di una sua adesione alla Comunità economica europea:

- a. ogni sottoscrizione;
- b. il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;
- c. ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione ai sensi dei suoi articoli 22, 23 e 24;

- d. ogni altro atto, notifica o comunicazione riguardante la presente Convenzione.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati all'uopo, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Granada il 3 ottobre 1985 nelle lingue francese e inglese, i due testi facenti parimenti fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne comunicherà copia certificata conforme a ciascuno Stato membro del Consiglio d'Europa, a ciascuno Stato e alla Comunità economica europea invitati a sottoscrivere la presente Convenzione.

(Seguono le firme)

Campo d'applicazione l'8 febbraio 2013⁸

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Successione (S)		Entrata in vigore	
Andorra	28 luglio	1999	1° novembre	1999
Armenia	17 febbraio	2009	1° giugno	2009
Azerbaigian*	15 febbraio	2010	1° giugno	2010
Belgio	17 settembre	1992	1° gennaio	1993
Bosnia e Erzegovina	29 dicembre	1994 A	1° aprile	1995
Bulgaria	31 gennaio	1991 A	1° maggio	1991
Ceca, Repubblica	6 aprile	2000	1° agosto	2000
Cipro	6 gennaio	1989	1° maggio	1989
Croazia	27 gennaio	1993 A	1° maggio	1993
Danimarca*a	23 luglio	1987	1° dicembre	1987
Estonia	15 novembre	1996	1° marzo	1997
Finlandia	17 ottobre	1991	1° febbraio	1992
Francia	17 marzo	1987	1° dicembre	1987
Dipartimenti e territori d'oltre mare	17 marzo	1987	1° dicembre	1987
Georgia	13 aprile	2000	1° agosto	2000
Germania	17 agosto	1987	1° dicembre	1987
Grecia	27 maggio	1992	1° settembre	1992
Irlanda*	20 gennaio	1997	1° maggio	1997
Italia	31 maggio	1989	1° settembre	1989
Lettonia	29 luglio	2003	1° novembre	2003
Liechtenstein	11 maggio	1988	1° settembre	1988
Lituania	7 dicembre	1999	1° aprile	2000
Macedonia	30 marzo	1994 A	1° luglio	1994
Malta	20 giugno	1990	1° ottobre	1990
Moldova	21 dicembre	2001	1° aprile	2002
Montenegro	6 giugno	2006 S	6 giugno	2006
Norvegia	6 settembre	1996	1° gennaio	1997
Paesi Bassi*b	15 febbraio	1994	1° giugno	1994
Parte caraibica (Bonaire, Sant'Eustachio e Saba)*	10 ottobre	2010	10 ottobre	2010
Polonia	22 novembre	2011	1° marzo	2012
Portogallo	27 marzo	1991	1° luglio	1991
Regno Unito*	13 novembre	1987	1° marzo	1988
Gibilterra	31 ottobre	1991	1° febbraio	1992
Guernese	13 novembre	1987	1° marzo	1988
Isola di Man	13 novembre	1987	1° marzo	1988
Jersey	13 novembre	1987	1° marzo	1988
Romania	20 novembre	1997	1° marzo	1998

⁸ RU 1996 2402, 2003 3430, 2007 1395 e 2013 707.

Una versione del campo d'applicazione aggiornata è pubblicata sul sito Internet del DFAE (www.dfae.admin.ch/trattati).

Stati partecipanti	Ratifica		Entrata in vigore	
	Adesione (A)	Successione (S)		
Russia	13 novembre	1990 A	1° marzo	1991
Serbia	28 febbraio	2001 A	1° giugno	2001
Slovacchia*	7 marzo	2001	1° luglio	2001
Slovenia	2 luglio	1992 A	1° novembre	1992
Spagna	27 aprile	1989	1° agosto	1989
Svezia	5 ottobre	1990	1° febbraio	1991
Svizzera	27 marzo	1996	1° luglio	1996
Turchia	11 ottobre	1989	1° febbraio	1990
Ucraina	21 dicembre	2006	1° aprile	2007
Ungheria	18 aprile	1990 A	1° agosto	1990

* Riserve e dichiarazioni.

Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU.

Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet del Consiglio d'Europa: <http://conventions.coe.int> oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna

a La Conv. non si applica alle Isole Ferøe né alla Groenlandia.

b La Conv. si applica al Regno in Europa.